



REGOLAMENTO DELLA MOSTRA MERCATO “PEZZI DI MEMORIA”

*(approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n.201 del 22.12.2003;
modificato con deliberazione consiliare n. 225 del 29.11.2010)*

Art.1 TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento della manifestazione fieristico-espositiva a rilevanza locale appartenente alla tipologia “mostra mercato” denominata “**Pezzi di memoria**” ai sensi della L.R. 12/2000
2. La manifestazione ha lo scopo di valorizzare l’esposizione e la vendita di oggetti di uso quotidiano, arredi e pezzi di ricambio atti a rievocare spaccati di vita quotidiana di un recente passato.
3. Nella manifestazione è, comunque, ammessa l’esposizione e la vendita:
 - a) dei prodotti di antiquariato, ai sensi del D.lgs 490/1999 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352”.
 - b) cose usate ai sensi dell’art.126 del TULPS (R.D.773/1931);
 - c) articoli di modernariato e collezionismo.
4. E' sempre consentita, inoltre, la vendita di francobolli, di monete, di medaglie, di ricambi ed accessori per oggetti ed arredi antichi, di libri d'arte, antiquariato, modernariato, collezionismo e modellismo, di libri e riviste a prezzo scontato, di oggetti di modellismo, limitatamente alle riproduzioni in scala già costruite, di opere di pittura, scultura, grafica poste in vendita personalmente dall'autore e di altri piccoli oggetti per collezionismo diffuso con valore intrinseco modesto.

Art.2 GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. La mostra - mercato ha luogo con cadenza annuale nella seconda domenica dei mesi di **maggio, giugno, luglio**.
2. Il Sindaco provvede a fissare gli orari di vendita, di allestimento delle attrezzature e di sgombero dell'area, nonché le fasce orarie minime di svolgimento dell'attività.
3. E' fatto divieto agli espositori di abbandonare l'area assegnata nel periodo compreso nelle predette fasce orarie, salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori della manifestazione.

ART.3

LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE ED ARTICOLAZIONE

1. La manifestazione espositiva si svolge nel Centro Storico del capoluogo del Comune di Mirandola nelle vie e nelle Piazze individuate dal Comune o comunicate dall'organizzatore con un anticipo di almeno due mesi, a seconda della forma di gestione adottata e comunque nel rispetto dei particolari vincoli posti dall'Amministrazione Comunale a tutela dell'attrattività commerciale dell'area, della sicurezza e della viabilità.
2. Per esigenze tecniche e di servizio l'Amministrazione si riserva la facoltà di cambiare o ridurre l'area concessa, senza che questo ingeneri alcun obbligo risarcitorio in capo alla stessa.
3. Le area antistanti gli esercizi commerciali non possono essere utilizzate per la manifestazione:
 - a) per motivi di sicurezza e viabilità
 - b) se assegnate agli operatori commerciali in sede fissa che allestiscano un proprio spazio espositivo e tengano comunque aperto nella giornata in cui si svolge la manifestazione
4. l'organizzatore può autorizzare l'occupazione occasionale di spazi da parte dei soggetti sotto elencati:
 - a) artisti che espongono per la vendita le opere del proprio ingegno;
 - b) Enti o Associazioni riconosciute con decreto di organi statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'associazionismo e volontariato o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che svolgano vendite di beneficenza. Qualora la vendita sia affidata da tali Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o dell'Ente. L'assegnazione di suolo pubblico è concessa prioritariamente alle Associazioni iscritte all'albo comunale e con una sede nel territorio dei comuni dell'Area Nord della Provincia di Modena.
5. Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento della manifestazione espositiva è vietato il commercio itinerante e la vendita itinerante da parte di agricoltori nell'area fieristica e in un raggio di m. 500. La distanza viene misurata in base al percorso pedonale più breve.

ART. 4

FORME DI GESTIONE

1. L'amministrazione Comunale può organizzare la manifestazione espositiva optando, in tutto o in parte per una delle seguenti forme di gestione:
 - a) completamente diretta per il tramite degli uffici preposti
 - b) in parte diretta ed in parte affidando a terzi la gestione tecnico-organizzativa
 - c) completamente affidata o autorizzata in capo ad un soggetto terzo..
2. La gestione autorizzata o affidata in tutto o in parte in capo ad un soggetto terzo comporta il trasferimento degli obblighi del presente regolamento in capo al gestore che è assoggettato, altresì, agli obblighi di cui al successivo art.5. In caso di gestione affidata o autorizzata in capo ad un soggetto terzo non si applicano l'art. 2 commi 2 e 3 e l'art. 10 del presente regolamento in quanto restano in capo al gestore (ambito civilistico) la definizione degli orari di partecipazione e le sanzioni per il mancato rispetto degli accordi contrattuali relativi alla partecipazione.
3. Qualora l'Amministrazione Comunale assuma direttamente la gestione della manifestazione, il presente regolamento potrà essere integrato con ulteriori norme procedurali.

ART.5 OBBLIGHI DEL GESTORE

1. Il gestore è tenuto a rispettare ed a far rispettare il presente regolamento. Ai sensi dell'art.10 co.5 lett. c) della L.R.12/2000 e successive modificazioni, il gestore deve dotarsi di un apposito regolamento ai sensi e in conformità al presente regolamento comunale predisponendo, a sua volta, le opportune integrazioni necessarie al regolare svolgimento della manifestazione garantendo pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa.
2. Il gestore determina il corrispettivo di partecipazione, concordandolo con l'Amministrazione Comunale, provvede alla riscossione dello stesso ed al controllo dei pagamenti effettuati. Ai sensi dell'art.10 co.5 lett. d) della L.R.12/2000 e successive modificazioni le quote di partecipazione poste dall'organizzatore a carico dell'espositore devono rispondano a criteri di trasparenza.
3. L'elenco dei partecipanti ed il bilancio della manifestazione devono essere trasmessi annualmente al Comune di Mirandola, unitamente alla restante documentazione prevista dalla vigente normativa di settore e necessaria per il rilascio dell'autorizzazione annuale.

ART.6 PARTECIPAZIONE

1. Possono partecipare soltanto gli operatori che espongono i prodotti di cui all'art.1
2. Chi intenda ottenere l'assegnazione di uno spazio espositivo per tutta la durata della manifestazione, deve far pervenire richiesta scritta all'organizzatore almeno 20 giorni prima della prima edizione mensile della stessa.
3. Le domande sono esaminate secondo l'ordine di arrivo.
4. E', comunque, facoltà dell'organizzatore procedere ad assegnare edizione per edizione gli spazi espositivi che dovessero risultare non occupati.
5. Con la firma della domanda di partecipazione il richiedente si impegna ad accettare in ogni sua parte il presente regolamento ed a versare la totalità degli oneri dovuti.
6. L'operatore che provochi gravi problemi di ordine pubblico o grave turbativa della manifestazione, ponendo in essere atteggiamenti di resistenza, violenza, minaccia, intemperanza agli ordini impartiti dal gestore o dagli organi di vigilanza, non può ottenere spazi espositivi per le edizioni della manifestazione stessa che si svolgano nei due anni successivi a quello in cui si è verificato il fatto.

ART.7 ALLESTIMENTO ED OCCUPAZIONE DELLE AREE

1. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio assegnato.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori possono sostare nello spazio assegnato per l'esposizione soltanto nelle aree della manifestazione per le quali è

stata prevista tale possibilità. Lo spazio globalmente occupato deve, comunque, rientrare nelle dimensioni dello spazio assegnato ed il veicolo non deve collocarsi sui marciapiedi.

3. Gli spazi assegnati non possono ricomprendere i marciapiedi, che devono restare sempre completamente sgombri.
4. L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell'area fieristica e/o nell'occupazione dello spazio assegnato
5. E' consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione degli oggetti posti in vendita, purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.

ART.8 ONERI PER LA PARTECIPAZIONE

1. Per la partecipazione a "Pezzi di memoria" devono essere pagati i corrispettivi dovuti a copertura delle spese sostenute per le forniture tecniche ed i servizi necessari allo svolgimento della manifestazione.
2. In caso di assegnazione degli spazi per tutta la durata della manifestazione espositiva, il versamento dovrà avvenire entro la data di svolgimento della prima edizione mensile.
In caso di assegnazione per la singola edizione mensile, il pagamento deve essere effettuato entro la giornata in cui avviene la partecipazione.
3. La mancata corresponsione del corrispettivo e di quant'altro eventualmente dovuto, comporta l'impossibilità di assegnazione di uno spazio espositivo.
4. In caso di assegnazione di uno spazio espositivo per tutta la durata della manifestazione, il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento e delle altre spese inerenti l'utilizzo dello spazio espositivo assegnato comportano la sospensione dell'assegnazione dello spazio espositivo stesso fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del spazio assegnato si computa, a tutti gli effetti, come assenza.
5. Al fine di agevolare il controllo sull'effettiva corresponsione delle somme dovute, i partecipanti devono avere al seguito la documentazione attestante l'effettuazione dei pagamenti per le edizioni precedenti a cui abbiano partecipato.

ART.9 OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

1. È fatto divieto ai partecipanti di esporre prodotti diversi da quelli previsti dal presente regolamento.
2. Non può essere occupata un'area superiore a quella assegnata.
3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare la manifestazione prima dell'orario prestabilito.
5. L'espositore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine dell'occupazione deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
6. Lo spazio assegnato non deve rimanere incustodito.
7. E' vietato dividere il proprio spazio con altri espositori
8. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
9. Nell'area espositiva è vietato l'uso di generatori di corrente

ART.10 SANZIONI

1. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 480,00:
 - a) Esporre e vendere prodotti diversi da quelli previsti dal presente regolamento (*art.9 co.1*);
 - b) esercitare il commercio itinerante o effettuare la vendita itinerante da parte degli agricoltori nell'area della manifestazione o nel raggio di m.500 (*art.3 co.5*);
 - c) dividere lo spazio assegnato con altri soggetti (*art. 9 co.7*);
 - d) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (*art. 9 co.8*);
2. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 300,00 euro:
 - a) collocare i banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni dello spazio assegnato (*art.7.co.1*);
 - b) sostare con i veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori in spazi espositivi per i quali non è prevista tale possibilità (*art.7.co.2*);
 - c) collocare veicoli, merci o attrezzature sui marciapiedi (*art.7 co.2 e 3*);
 - d) arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe utilizzando audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita (*art.7 co.5*);
 - e) occupare uno spazio espositivo superiore alle dimensioni di quello assegnato (*art.9 co.2*);
 - f) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento (*art. 9 co.3*);
 - g) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il spazio espositivo assegnato prima dell'orario prestabilito (*art. 9 co.4*);
 - h) non lasciare pulita l'area occupata e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto (*art.9 co.5*);
 - i) lasciare lo spazio espositivo incustodito durante l'orario di svolgimento della manifestazione (*art.9 co.6*);
 - j) utilizzare generatori di corrente (*art.9 co.9*).
3. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00 euro.